

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2261)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 3 marzo 1987, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GORIA)

(V. Stampato Camera n. 694)

e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, FABBRI SERONI e TRABACCHI (V. Stampato Camera n. 804)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 12 marzo 1987

Riparazione degli atti giudiziari ingiusti

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 571 del codice di procedura penale è premesso il seguente titolo:

«TITOLO IV

DELLA RIPARAZIONE DEGLI ATTI
GIUDIZIARI INGIUSTI».

Art. 2.

1. L'articolo 572 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 572. - (*Altri casi di riparazione*). — Chi è stato prosciolto o assolto con sentenza non più impugnabile perchè il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perchè il fatto non costituisce reato ovvero perchè il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, ha diritto ad un'equa riparazione per la custodia cautelare, per l'internamento a seguito di applicazione provvisoria di misura di sicurezza o per l'applicazione provvisoria di pena accessoria.

Lo stesso diritto spetta a chi ha subito una detenzione ingiusta in quanto il provvedimento restrittivo è stato emesso o mantenuto senza le condizioni idonee a legittimarlo».

Art. 3.

1. L'articolo 573 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 573. - (*Morte dell'avente diritto*). — Nel caso di morte dell'avente diritto, il diritto alla riparazione spetta a chi gli succede».

Art. 4.

1. L'articolo 574 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 574. - (*Competenza*). — La competenza a pronunciare sulle domande di riparazio-

ne è del tribunale del circondario dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il giudice che ha pronunciato sentenza non più impugnabile a conclusione del procedimento di merito o ha emesso il provvedimento definitivo che ha disposto la cessazione della misura restrittiva ingiusta.

Qualora la definizione del procedimento consegua ad una pronuncia della corte di cassazione, la competenza a decidere spetta al tribunale che ha sede nel capoluogo del distretto della corte d'appello dove si trova il giudice che ha pronunciato il provvedimento avverso il quale è stato proposto ricorso per cassazione».

Art. 5.

1. L'articolo 574-bis del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 574-bis. - (*Domanda di riparazione*). — La domanda di riparazione deve essere proposta entro il termine di due anni dalla data in cui la sentenza di proscioglimento o di assoluzione è diventata non più impugnabile o in cui è diventato definitivo il provvedimento che ha disposto la cessazione della misura restrittiva ingiusta.

Sulla domanda di riparazione il giudice decide secondo equità, tenuto conto della durata delle misure inflitte e delle conseguenze che ne sono derivate a colui che ne ha sofferto ed a suoi familiari.

La riparazione si attua con le forme e le modalità previste dal secondo comma dell'articolo 571. In ogni caso la somma liquidata a titolo di riparazione non può essere superiore a lire cento milioni.

Il pubblico ministero interviene a pena di nullità.

Nel corso del giudizio di primo grado l'avente diritto può chiedere che gli sia assegnata una somma da imputarsi alla liquidazione definitiva.

Il giudice istruttore, sentite le parti, tenuto conto della situazione economica del richiedente e previo esame degli elementi acquisiti, può provvedere all'assegnazione della

somma richiesta nei limiti dei quattro quinti di quella che si presume verrà liquidata con la sentenza».

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 574-*bis* del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 574-*ter.* - (*Azione di surroga*). — Nei casi in cui la privazione dei diritti dell'imputato sia conseguenza di reato o di altro fatto illecito produttivo di responsabilità civile, l'azione per il risarcimento del danno può essere proposta nei confronti dell'amministrazione dello Stato.

Lo Stato ha diritto di surrogarsi al debitore fino alla concorrenza della somma pagata.

Nel caso l'azione debba essere esercitata nei confronti dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici la responsabilità è circoscritta entro i limiti previsti dalla legge vigente».

Art. 7.

1. L'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. — I documenti da unirsi alla domanda di riparazione pecuniaria, nei casi previsti dal titolo IV del libro III del codice di procedura penale, sono rilasciati gratuitamente dagli uffici competenti e sono esenti da bollo».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 36 del regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, è inserito il seguente:

«Art. 36-*bis.* — Il limite massimo stabilito dal terzo comma dell'articolo 574-*bis* del codice di procedura penale è modificato ogni triennio con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, in proporzione alle variazioni dell'indice dei prezzi per le famiglie di operai e di impiegati accertati dall'ISTAT».

Art. 9.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in lire 60 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Riparazione per l'ingiusta detenzione».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.